AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 654 del 23 agosto 2011.

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER LA DISCIPLINA DELLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIREZIONE AGENZIA DEL LAVORO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI NATURA PRIVATISTICA.

Il giorno 23 agosto 2011 alle ore 11,30, nella sede dell'ARRS (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, Aosta, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Ezio DONZEL ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

FP/CGIL – Marco LO VERSO

CISL/FP – Jean DONDEYNAZ

SAVT/FP – Claudio ALBERTINELLI – Mauro CRETIER

UIL/FPL – Ramira BIZZOTTO

CSA SiVDER – Angelo MILLERET

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48 comma 6 della L.R. n. 22/2010 e del Provvedimento della Giunta regionale in data 19 agosto 2011 n. 1968 concernente l'autorizzazione al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 48, comma 7, della L.R. n. 22/2010, del testo di accordo per la disciplina della corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale dipendente della Direzione Agenzia del lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica

SOTTOSCRIVONO

l'allegato testo di accordo per la disciplina della corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale dipendente della Direzione Agenzia del lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello allegato al citato provvedimento della Giunta regionale del giorno 19 agosto 2011 n. 1968 ed allegato al presente verbale di cui fa parte integrante.

Il Presidente
dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)

FP/CGIL
Marco LO VERSO

CISL /FP
Jean DONDEYNAZ

SAVT/FP
Claudio ALBERTINELLI

Mauro CRETIER

UIL/FPL
Ramira BIZZOTTO

CSA SiVDER
Angelo MILLERET

SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER LA DISCIPLINA DELLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIREZIONE AGENZIA DEL LAVORO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI NATURA PRIVATISTICA.

Art. 1
(Istituzione dell'indennità di vacanza contrattuale)

1. Le parti concordano di istituire l'indennità di vacanza contrattuale per il personale dipendente dalla Direzione Agenzia del Lavoro che ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica, disciplinato da apposita convenzione contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 4835 del 21.12.1998.

Art. 2
(Criteri e modalità per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale)

1. Per ogni anno di vacanza contrattuale, per il triennio 2010/2012, sono erogati, per gli esperti e gli operatori integrazione lavorativa, alla scadenza del mese di aprile un importo pari ad € 10,07 e alla scadenza del mese di luglio un importo pari ad € 16,79 comprensivi dell'importo del mese di aprile secondo lo schema di cui al comma 2.
2. Le indennità di vacanza contrattuale da corrispondere mensilmente per il triennio 2010/2012 sono le seguenti:
   a) a partire dal giorno 01 aprile 2010 ammonta ad € 10,07;
   b) a partire dal giorno 01 luglio 2010 ammonta ad € 16,79;
   c) a partire dal giorno 01 aprile 2011 ammonta ad € 26,86;
   d) a partire dal giorno 01 luglio 2011 ammonta ad € 33,58;
   e) a partire dal giorno 01 aprile 2012 ammonta ad € 43,65;
   f) a partire dal giorno 01 luglio 2012 ammonta ad € 50,37.
3. Gli importi indicati al comma 2 a partire da quelli sub "b" comprendono già il valore contemplato nelle lettere precedenti e, di conseguenza, non devono essere tra loro sommati.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente accordo trovano applicazione a decorrere dal giorno successivo a quello della sottoscrizione.
2. Le disposizioni del presente accordo danno applicazione al disposto di cui all'art. 9, comma 17 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122.